

338840

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(0)Ooo-----

6/48
Prot.n. _____
Ufficio Amm/vo

Brindisi, li 2/5

- AL SIG. Perugini Luigi
VIA Alfa n° 4
Br

OGGETTO: Assegnazione alloggi in locazione semplice - LEGGE 640 -

Si comunica che dalla Commissione assegnazioni alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in via Roma/polunjanuto, lotto 6 scala 4 interno 4.-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.-

La invito, pertanto, a presentarsi nella Sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 15.008 come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal	<u>10 GIU. 1958</u>	al	<u>10 LUG. 1958</u>
£. <u>570</u>	vano x vani <u>5</u>		£. <u>3890</u> =
b) - canone consumo acqua normale		"	<u>150</u> =
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale		"	<u>45</u> =
d) - deposito cauz. (pari a tre mensilità di fitto)		"	<u>10.506</u> =
e) - deposito spese contrattuali		"	<u>1000</u> =
f) - I. G. E. 3% su a)		"	<u>87</u> =
T o t a l e			£. <u>15.008</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.-

Non presentandosi entro il 23 MAG. 1958 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.-

IL PRESIDENTE
(Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

28 GIU. 1958

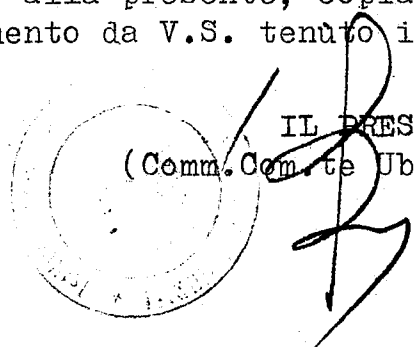
Prot.n. _____
Ufficio Amm/vo

AL SIG. Brindisi, li
Behimma Luigi
VIA Dono Polveramento lotto VI sez. A n. 7
- Brindisi -

OGGETTO: Invio contratto di locazione.=

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.=

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demenziale 902)

- (1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. L. sottoscritt_o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant_e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess_o denunziant_e (3) ed il

Sig. PERCHINENNA LUIGI

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle coselocate: Appartamento n. A/7 del 6° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: L. 2890 === mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1.826 54 980

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esegimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

I. DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 4084

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Novemila

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNA



29 AGO 1963
IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che sono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si paghi il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, e dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni in colonia senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata dal dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1203)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tassa - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Porto da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

Ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore); ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. PERCHIAENNA LUIGI

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

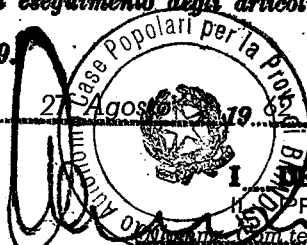
Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/7 del F lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - 640 -

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2890 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
Registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add.



I DENUNZIANTE (7)

SUB-RESIDENTE

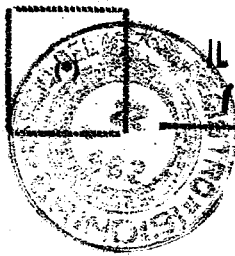
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 22 AGO 1962 al N. 1920

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire f. 1000000

IL CASSIERE

Bollo a calendario



IL DIRETTORE

Dott. Davide Pasano

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bolli venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quel modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e Pa al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, re inuzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o co locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fa parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il co rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scrit autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fiss

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazi hili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per rita sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qu il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e condazioni di beni immobili fatte per scrittura priva verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 50

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, con e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di det gioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: subloca rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 54

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone tenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 502)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 dell'1967).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1)

dimoranti (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3)

Perebinnina Lingi

convenzioni che (4)

esecuzione col giorno (5) 19.....

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: *Affittamento Luff 640-20756*

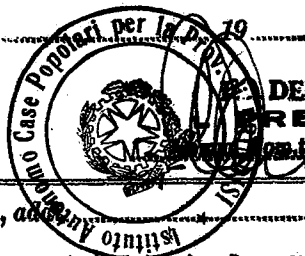
Durata della locazione: *1*

Corrispettivi pattuiti: *L. 2.890*

Fatta la presente denuncia in eseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A add.



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(firma) Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add.

19..... al N. *1089*

col. foglio registro Atti Privati, ed esatte lire *febbraio*

IL DIRETTORE

(*) *Antonio Piacus*

(*) Bollo a calendario.



IL CASSIERE

Reguany

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.